



## **DOMANDE DI EQUA SODDISFAZIONE<sup>1</sup>**

---

### **I. Introduzione**

1. Il riconoscimento di un'equa soddisfazione non è una conseguenza automatica dell'individuazione da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ("la Corte") della sussistenza di una violazione di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione Europea o dai suoi Protocolli. Ciò risulta chiaramente dal testo dell'Articolo 41, ai sensi del quale la Corte accorda un'equa soddisfazione solo se il diritto interno non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di una violazione e solo "se del caso" ("if necessary" nel testo inglese e "s'il y a lieu" in quello francese).

2. L'indennità accordata ai sensi dell'Art. 41 dovrà essere "equa" ("just" nel testo inglese, "équitable" in quello francese), tenuto conto delle circostanze della causa. Di conseguenza, la Corte prenderà in considerazione le caratteristiche di ogni singolo caso. Questa può disporre che l'accertamento della violazione costituisca di per sé una adeguata equa soddisfazione e che non sia necessario accordare un risarcimento pecuniario. Può inoltre invocare ragioni di equità per riconoscere al ricorrente una somma inferiore rispetto al valore reale del danno subito o dei costi e delle spese effettivamente sostenute, o anche non riconoscere alcuna indennità. Ciò può accadere, ad esempio, quando la situazione lamentata, l'ammontare dei danni subiti o dei costi e delle spese effettivamente sostenuti siano addebitabili al comportamento dello stesso ricorrente. Nello stabilire l'ammontare dell'indennità, la Corte può anche tener conto delle rispettive posizioni del ricorrente, quale parte danneggiata, e dello Stato Contraente, responsabile dell'interesse pubblico. Infine, la Corte terrà di regola in considerazione la situazione economica dello Stato in causa.

3. Quando accorda un'indennità sulla base dell'art. 41, la Corte può decidere di riferirsi alle norme interne. Non è comunque mai vincolata dalle stesse.

4. I ricorrenti che intendano depositare una domanda di equa soddisfazione sono tenuti a rispettare i requisiti formali e sostanziali previsti dalla Convenzione e dal Regolamento della Corte.

### **II. Domande di equa soddisfazione: requisiti formali**

5. I termini e gli altri requisiti formali previsti per il deposito di una richiesta di equa soddisfazione sono disposti dall'art. 60 del Regolamento della Corte ai sensi del quale:

1. Il ricorrente che desidera che la Corte gli accordi un'equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, in caso di constatazione di una violazione dei suoi diritti da questa riconosciuti, deve formulare una domanda specifica a tal fine.

2. Salvo decisione contraria del presidente della camera, il ricorrente deve presentare le sue richieste, quantificate, suddivise per voci e accompagnate dai relativi documenti giustificativi, entro il termine fissato per la presentazione delle osservazioni sul merito.

3. Se il ricorrente non rispetta le esigenze descritte nei paragrafi precedenti, la camera può rigettare in tutto o in parte le sue richieste.

...

La Corte richiede, dunque, che siano depositate domande specifiche supportate da idonee prove documentali, in mancanza delle quali potrebbe non riconoscere alcuna indennità. La Corte rigetterà

---

<sup>1</sup> Istruzioni pratiche emanate il 28 marzo 2007 dal Presidente della Corte ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento della Corte.

inoltre le domande presentate tramite il formulario di ricorso ma non ripresentate al momento appropriato della procedura, nonché le domande tardive.

### **III. Domande di equa soddisfazione: requisiti sostanziali**

6. La Corte può accordare un'equa soddisfazione ai sensi dell'Articolo 41 della Convenzione per:

- a) danni materiali
- b) danni morali
- c) spese e onorari

#### **1. Il danno in generale**

7. È necessario dimostrare chiaramente la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione denunciata. La Corte non si riterrà soddisfatta da una tenue connessione tra la violazione denunciata e il danno, né da una mera speculazione circa quello che avrebbe dovuto essere.

8. Il risarcimento per il danno può essere accordato qualora lo stesso derivi da una violazione accertata. Nessuna indennità potrà essere riconosciuta per un danno causato da eventi o situazioni che non integrano, secondo la Corte, una violazione della Convenzione o per danni correlati a ricorsi dichiarati inammissibili a uno stadio anteriore della procedura.

9. L'obiettivo dell'indennizzo riconosciuto dalla Corte è quello di risarcire il ricorrente per le conseguenze dannose derivanti da una violazione e non di punire la Parte Contraente responsabile. Per questo la Corte ha rigettato fino ad ora le domande di equa soddisfazione etichettate come "punitive", "aggravate" o "esemplari".

#### **2. Danno patrimoniale**

10. Per quanto concerne il danno materiale, il principio cui la Corte si ispira è quello secondo il quale il ricorrente dovrebbe essere posto, per quanto possibile, nella situazione in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stata la violazione (*restitutio in integrum*). Da ciò deriva il riconoscimento di un indennizzo sia per la perdita effettivamente subita (*damnum emergens*) che per la perdita o il mancato guadagno (*lucrum cessans*).

11. Spetta alla parte ricorrente dimostrare che il danno patrimoniale subito sia la conseguenza della violazione o delle violazioni lamentate. Essa dovrà produrre tutti i documenti necessari per provare, per quanto possibile, non solo l'esistenza, ma anche l'ammontare o il valore del danno.

12. Di regola, la somma riconosciuta dalla Corte riflette l'intero ammontare del danno calcolato. Se tuttavia il danno effettivo non si presta a un effettivo calcolo, la Corte procede a una valutazione basata sui fatti a sua disposizione. Come già detto nel paragrafo 2, la Corte può decidere di riconoscere in via equitativa una somma inferiore rispetto all'intero ammontare della perdita.

#### **3. Danno morale**

13. Il risarcimento riconosciuto dalla Corte a titolo di danno morale è finalizzato a fornire una riparazione del danno non patrimoniale, per esempio la sofferenza mentale o psichica.

14. Per sua natura, il danno morale non si presta a un preciso calcolo. Se l'esistenza del danno è accertata e se la Corte ritiene che un risarcimento pecuniario sia necessario, essa procederà a una valutazione in via equitativa, in base ai criteri che emergono dalla sua giurisprudenza.

15. I ricorrenti che chiedono la riparazione di un danno morale sono invitati a precisare la somma che ritengono equa. Coloro i quali si reputino vittime di più di una violazione possono chiedere una somma forfettaria che ricopra tutte le violazioni lamentate o una somma separata per ogni singola violazione.

#### **4. Spese e onorari**

16. La Corte può ordinare il rimborso a favore della parte ricorrente dei costi e delle spese processuali sostenuti – prima a livello nazionale e poi nel procedimento davanti alla Corte stessa – allo scopo di evitare la violazione o per ottenere una riparazione delle conseguenze della stessa. Costi e spese processuali includono di regola i costi per l'assistenza legale, spese di giustizia, etc. Possono includere anche le spese di viaggio e soggiorno, in particolare se queste siano state sostenute per assistere a un'udienza dinanzi alla Corte.

17. La Corte accoglierà le domande di rimborso per costi e spese processuali solo quando siano riconducibili a violazioni da essa accertate. Le domande saranno rigettate qualora siano collegate a doglianze rigettate nel merito o dichiarate inammissibili. I ricorrenti possono comunque ripartire le proprie domande di equa soddisfazione relative ai costi e alle spese processuali per ciascuna delle violazioni che ritengono di aver subito.

18. Costi e spese processuali devono essere stati effettivamente sostenuti. Ciò vuol dire che il ricorrente deve averli pagati, o è tenuto a pagarli sulla base di un'obbligazione legale o contrattuale. Qualsiasi somma corrisposta o da corrispondere da parte delle autorità nazionali o del Consiglio d'Europa a titolo di assistenza legale sarà dedotta.

19. I costi e le spese processuali devono essere stati necessari. Ciò vuol dire che la parte ricorrente ha dovuto farsene carico al fine di impedire la violazione o per ottenere una riparazione.

20. Devono essere ragionevoli relativamente al *quantum*. Se la Corte ritiene che siano eccessivi, accorderà una somma che riterrà ragionevole.

21. La Corte richiede delle prove, come note di onorari e fatture dettagliate. Queste devono essere sufficientemente precise al fine di consentire alla Corte di determinare in che misura le condizioni summenzionate siano state rispettate.

#### **5. Informazioni relative al pagamento**

22. I ricorrenti sono tenuti a indicare un conto bancario sul quale ricevere il versamento delle somme ottenute. Se desiderano che alcune somme in particolare, come quelle riconosciute a titolo di costi e spese processuali, siano pagate separatamente, ad esempio direttamente sul conto bancario del loro rappresentante, essi devono specificarlo.

#### **IV. La forma della riparazione accordata dalla Corte**

23. Il risarcimento eventualmente accordato dalla Corte consiste di regola in una somma di denaro che la Parte contraente convenuta è tenuta a versare alla vittima o alle vittime delle violazioni accertate. La Corte può, in casi estremamente rari, invitare la Parte contraente convenuta ad adottare determinate misure finalizzate a porre fine o a rimediare alla violazione in questione. La Corte ha, tuttavia, la facoltà di dare delle indicazioni quanto alle modalità di esecuzione delle sue sentenze (art. 46 della Convenzione).

24. Ogni indennità riconosciuta ai sensi dell'art. 41 della Convenzione è di regola espressa in euro, indipendentemente dalla valuta in cui la parte ricorrente ha formulato la sua richiesta. Se la parte ricorrente deve percepire l'indennità in una valuta diversa dall'euro, la Corte ordina che la somma riconosciuta sia convertita nell'altra valuta, al tasso di cambio applicabile alla data del pagamento. Nel formulare la propria richiesta i ricorrenti devono, se del caso, considerare le implicazioni di questa politica alla luce degli effetti che la conversione da una valuta differente all'euro, o viceversa, avrà.

25. La Corte fisserà per il pagamento un termine che è di regola di tre mesi decorrenti dalla data in cui la sua sentenza diventa definitiva e vincolante. Ordinerà poi il pagamento degli interessi moratori da versare nel caso in cui il suddetto termine non sia stato rispettato. Il tasso di tali interessi è pari al

tasso di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine fino al versamento dell'indennità, aumentato di tre punti percentuali.